

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4672 di Lunedì 06 aprile 2020

Una nota chiara e precisa sulla formazione dalla Regione Veneto

La Regione Veneto applica le norme della formazione online a tutta la formazione obbligatoria prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 81/2008. Le lezioni in videoconferenza valgono e non valgono nel resto d'Italia?

In tempi di coronavirus molti sono stati i commenti e le opinioni. Talune condivise altre riguardano singoli commentatori che hanno cercato di interpretare a loro modo i diversi decreti, ordinanze, linee guida, provvedimenti emanati da organismi differenti.

Spiace aver visto il proliferare di norme differenti e diverse nonché il numero plateale delle istituzioni che sono andate in ordine sparso.

Ci pare però doveroso, fra tutte le cose, che la Regione Veneto abbia con chiarezza e precisione dato indicazioni semplici e chiare.

In una [Ordinanza del 26 marzo 2020](#) la Regione Veneto interviene con indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari in merito al nuovo Coronavirus.

Dopo le indicazioni ai datori di lavoro, che sono le medesime presenti nei diversi DPCM e qui raccolte assieme e non frammentate, si evidenzia come le stesse valgono anche per i collaboratori dei datori di lavoro. Si tratta della tutela della salute pubblica, delle limitazioni delle occasioni di contatto, delle norme di comportamento e della corretta prassi igienica.

Ma veniamo a due punti qualificanti.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0098] ?#>

Documento della Valutazione dei rischi.

In tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell'attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale).

Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.

Nella sostanza si riprende, semplificando, la bella e corretta analisi fatta dal prof. Paolo Pascucci, ordinario di diritto del lavoro all'Università di Urbino e rappresentante dell'Osservatorio Olympus, che con una accurata analisi giuridico legislativa aveva espresso la medesima opinione per la quale non è necessario nessun aggiornamento del D.V. R.

Formazione

Si evidenzia che, ai sensi dei provvedimenti governativi richiamati in premessa, nell'intero territorio nazionale, analogamente alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali e locali) e soggetti privati.

A tal proposito, coerentemente con le previsioni del protocollo nazionale citato in premessa, si ritiene che il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

In tale eventualità, l'aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l'operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce.

In ogni caso, resta ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Pertanto, fino al termine dell'emergenza, l'eventuale **formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza** tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito) si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza.

Con queste modalità, la registrazione delle presenze in entrata e uscita avverrà mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così come l'effettuazione del test finale di apprendimento, ove previsto.

Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai soli moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).

Parole chiare e procedure semplici e concretamente applicabili. Ad una serie di domande che AiFOS aveva inviato al Ministero del Lavoro e che hanno avuto risposte parziali e non sempre chiare la Regione Veneto, al di là della fumosa ed inconcludente discussione se le lezioni in videoconferenza valgo e non valgono, risponde con chiarezza validando tutte le azioni formative a

distanza.

Vi è di più, in quanto la Regione ritiene che la propria ordinanza sia fatta in ottemperanza dei provvedimenti governativi valevoli su tutto il territorio nazionale.

La Regione Veneto va oltre, con serietà e concretezza, applicando le norme della formazione on line a tutta la formazione obbligatoria prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 81/2008.

La domanda che viene spontanea è quella se queste norme si applicano solo ai lavoratori della Regione Veneto oppure sono valide in tutte le regioni italiane.

Il coronavirus ha dimostrato di non avere confini, né nazionali né mondiali, figuriamoci se ci siano divisioni tra regione e regione! Il coronavirus non ha confini geografici.

Allo stesso modo i collegamenti telematici ed in videoconferenza non hanno confini.

Rocco Vitale

Presidente AiFOS, già docente universitario di diritto del lavoro

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Regione Veneto, Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, "[Nuovo coronavirus \(SARS-CoV-2\). Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari](#)", versione 09 26.03.20 (formato PDF, 357 kB).



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it